

**TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
ORDINANZA**

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:

1.

Possono essere ammessi tutti i documenti prodotti dalle parti.

Allo stato degli atti in virtù dell'art. 2051 cc il Consorzio proprietario della strada sulla quale si assume trovarsi *l'insidia* è il soggetto sul quale maggiormente si appunta la responsabilità dell'evento e del danno occorso alla L.; il cui presupposto (esistenza della buca come descritta) e la cui esistenza (dell'evento nelle sue varie componenti e del danno) nei termini, tempi e modi descritti nella citazione, è onere di M. P. L. provare.

V'è però che la diligente difesa dell'attrice ha già prodotto documenti significativi (cfr. rapporto dei vigili e fotografie).

Mentre la somma richiesta (€ 20.000), allo stato degli atti, appare, sulla base dei criteri di risarcimento correnti (vista anche la domanda di danno esistenziale), eccessiva.

Ove da parte dell'attrice dimostrato quanto sopra, molto difficilmente in virtù della presunzione posta dall'art.2051 cc, sicuramente applicabile alla fattispecie, il Consorzio potrà andare immune da condanna.

Si astiene il Giudice dal disporre C.T.U. medica che potrà, a completare il quadro degli elementi a disposizione per giungere ad un accordo, essere effettuata nella sede delegata.

Il Condominio appare estraneo alla lite.

In caso di fallimento del tentativo saranno ammesse le prove necessarie.

2.

E quindi:

considerato che in relazione agli atti, all'istruttoria documentale ed alle valutazioni logico-giuridiche svolte, le parti (ed in particolare M. P. L./Consorzio/Italiana Assicurazioni spa) ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto;

ritenuto che si intende procedere nell'ambito del secondo comma di cui all'art.5 decr.legisl.28/2010;

considerato in particolare ed in concreto che sono emersi gli elementi di cui al punto 1) che ben potrebbero essere valutati dal mediatore (che ben potrà inoltre disporre CTU medica) al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti;

ritenuto che si fissa termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto;

preso atto che sono stati ormai istituiti e sono già operativi, in applicazione del decr.legisl.28/2010, diversi organismi di mediazione (ad es.presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Piazza Cavour);

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

- AMMETTE i documenti prodotti dalle parti, riservando all' esito di quanto segue ulteriore ammissione di mezzi di prova ed incumbenti;
- INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;

• DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di media-conciliazione;

• FISSA termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto;

- RINVIA all'udienza del 11.7.2011 h.9,30 per quanto di ragione.-

FARE AVVISI

Ostia lì 22.11.2010

Il Giudice
dott. cons.Massimo Moriconi